



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## SM – Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 216/1-1-2022 di prot.

Roma, 29 NOVEMBRE 2022

**OGGETTO:** INTERVENTO DI TERZI ESTRANEI AL RAPPORTO GERARCHICO IN PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI DISCIPLINA E SERVIZIO.

**A** **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO**  
**COMPAGNIA (COMPRESO) E PARITETICI** **LORO SEDI**

Seguito foglio n. 116/174-4-2019 in data 29 novembre 2021 (non a tutti diretto).

1. Il Consiglio di Stato ha recentemente annullato alcuni provvedimenti disciplinari irrogati per l'interposizione di professionisti del foro nelle relazioni gerarchiche, affermando che *“in via generale l'assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l'Amministrazione di appartenenza costituisce esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e non può considerarsi tale da integrare la violazione dei doveri del militare”*<sup>1</sup>.
2. Al riguardo, a integrazione della circolare a seguito, si evidenzia che:
  - a. l'intervento di professionisti del foro - muniti di giusta procura - per conto del personale interessato da determinati procedimenti amministrativi è sempre legittimato, purché:
    - non siano disattesi i doveri del singolo militare. Nello specifico, quindi, non può essere considerato illecito disciplinare il comportamento di chi, nel rispettare tutti i doveri derivanti dal proprio *status*, si faccia assistere da un legale in quelle relazioni o interlocuzioni con l'Amministrazione che comportino valutazioni di ordine tecnico-giuridico<sup>2</sup>;
    - *“tale facoltà non esorbiti dai limiti consentiti dall'ordinamento per il suo esercizio, per assumere caratteri offensivi e disfunzionali”*<sup>3</sup>, e non attenga alla partecipazione alle sedute delle commissioni di disciplina relative a procedimenti di corpo instaurati per l'eventuale irrogazione della sanzione della consegna di rigore (la normativa di settore contempla, infatti, la possibile assistenza di un avvocato del libero foro esclusivamente per i procedimenti disciplinari di stato<sup>4</sup>);

<sup>1</sup> Cfr. Cons. Stato, II Sez., 24 aprile 2022, n. 3361, nonché 7 aprile 2022, n. 01652.


<sup>2</sup> A titolo esemplificativo: memorie difensive o altri incumbenti istruttori in un procedimento disciplinare, anche di corpo, accesso agli atti compreso; azioni tendenti al riesame e/o all'annullamento o alla revoca di provvedimenti; ricorsi amministrativi o giurisdizionali avverso provvedimenti dell'amministrazione; azioni intraprese in qualunque sede giudiziaria, inclusa la fase esecutiva; azioni tendenti alla composizione di una controversia in sede stragiudiziale.

<sup>3</sup> Cfr. Cons. Stato, II Sez., 24 aprile 2022, n. 3361.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 1370, co. 3-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

- b.** i chiarimenti compendati nel precedente sottoparagrafo tengono conto dei doveri richiamati nelle pronunce dell'alto consesso, tra i quali rientrano quelli connessi con l'osservanza della dipendenza gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari, che, come confermato dall'organo giurisdizionale<sup>5</sup>:
- ha un irrinunciabile fondamento organizzativo e funzionale ed è *“immanente all'ordinamento militare”* (connotato da specificità<sup>6</sup>), poiché *“costituisce in tale contesto un vero e proprio cardine, che trova un momento di formalizzazione negli art. 1346 e 1347 del d.lgs n. 66/2010 - recante il codice dell'ordinamento militare”*;
  - si estende *“non solo nelle relazioni di servizio e disciplinari, ma in via generale, in tutti quegli atti la cui trasmissione deve uniformarsi ai doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori”*;
  - è derogata da tipiche ipotesi ordinamentali, che riconoscono al militare *“la possibilità di rivolgersi direttamente al vertice dell'Amministrazione militare, ma pur sempre nel rispetto della via gerarchica e delle disposizioni all'uopo previste”*<sup>7</sup>.
- 3.** Quanto sopra al fine di orientare tutti circa il corretto bilanciamento tra il diritto costituzionale di difesa di interessi legittimi soggettivi, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi, e il dovere per i militari del rispetto della gerarchia nelle relazioni di servizio e disciplinari.

**d'ordine**  
**IL CAPO DI STATO MAGGIORE**  
*(Gen. D. Mario Cinque)*



<sup>5</sup> Cfr. Cons. Stato, II Sez., 17 giugno 2022, n. 04999.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

<sup>7</sup> Cfr. art. 735 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.